

Sentenza della Corte costituzionale n. 192/2019.

Materia: pubblico impiego; ordinamento degli uffici regionali; ordinamento civile.

Parametri invocati: articoli 3, 117, secondo comma, lett. l), e terzo comma della Costituzione; art. 70, comma 12, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), quale norma interposta.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

Oggetto: articoli 5, comma 1, e 6, comma 2, della legge della Regione Toscana 29 giugno 2018, n. 32 (Disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato. Modifiche alla l. r. 1/2009 in materia di capacità assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti).

Esito: a) infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge Regione Toscana 32/2018; b) estinzione del processo relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 32/2018.

Preliminarmente, la Corte ha dichiarato l'estinzione del processo in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1, della l.r. Toscana 32/2018, in quanto, a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 12 ottobre 2018, n. 56 (Disposizioni in materia di capacità assunzionale della Giunta regionale e degli enti dipendenti e di reclutamento speciale finalizzato al superamento del precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009 e alla l.r. 32/2018), la disposizione impugnata è stata modificata in senso satisfattivo per il Governo ricorrente, che ha rinunciato sul punto al ricorso. L'articolo 6, comma 2, della l.r. 32/2018 ha introdotto, nell'articolo 29 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), due nuovi commi: il 9ter ed il 9quater. Il comma 9ter stabilisce che il personale in assegnazione temporanea alla Regione Toscana in base ad appositi protocolli, proveniente da altre amministrazioni, viene retribuito con oneri a carico del bilancio regionale, senza distinguere fra trattamento economico fondamentale ed accessorio. Il ricorrente lamenta la violazione delle competenze esclusive del legislatore statale in materia di ordinamento civile, in quanto l'articolo 70, comma 12, del d.lgs. 165/2001 stabilisce, per i casi di temporaneo servizio in amministrazione diversa da quella di appartenenza, che gli oneri del trattamento fondamentale sono rimborsati all'ente di provenienza dall'ente utilizzatore, nulla disponendo in merito al trattamento accessorio e restando, quest'ultimo, per uniforme prassi amministrativa, a carico dell'utilizzatore.

A parere della Corte, la questione è infondata, in quanto la norma statale cui fare riferimento è invece l'articolo 23bis, comma 7, del predetto d.lgs. 165/2001, che disciplina un istituto di mobilità temporanea e di scambio di professionalità, attivabile addirittura anche con le imprese private, introdotto dalla legge 15 luglio 2002 n. 145 (Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato). Trattandosi, a parere della Corte, di un istituto diverso dall'ambito di applicazione dell'articolo 70 del d.lgs. 165/2001 (che si applica ai tradizionali istituti del comando, distacco e simili), perché fondato su appositi protocolli

intersoggettivi (proprio come previsto dalla norma impugnata), la legge regionale impugnata, bel lontana dal violare la competenza esclusiva del legislatore statale, altro non fa che dare applicazione all'articolo 23bis del d.lgs. 165/2001. Il fatto che si tratti di esercizio di una competenza residuale, riferibile all'ordinamento dei propri uffici, modulata però come applicazione della legge statale, fa decadere anche i sospetti di legittimità costituzionale per ritenuta violazione dell'articolo 3 della Costituzione. In particolare, la Corte precisa che la soluzione proposta dal legislatore toscano può essere seguita anche da altre amministrazioni, in quanto non foriera di disparità di trattamento. Riguardo, poi, all'introduzione del comma 9quater nell'articolo 29 della l.r. 1/2009, che prevede che il personale in assegnazione temporanea non sia computato nei ruoli regionali e che esso non rilevi ai fini del rispetto del limite della percentuale massima di dirigenti nominabili senza concorso, la Corte dichiara infondata la relativa questione di legittimità costituzionale. Infatti, l'articolo 23bis del d.lgs. 165/2001, cui la norma regionale dà attuazione, disciplina un caso eccezionale, relativo a progetti specifici, o speciali, per cui risulta conforme alla legislazione statale non considerare il personale in assegnazione temporanea destinato a questo progetto nei ruoli regionali. Conseguentemente risulta conforme ai principi della legislazione statale non computare questo personale (se di qualifica dirigenziale) nell'aliquota dei dirigenti che è possibile nominare senza previo concorso pubblico, poiché i dirigenti eventualmente assegnati in via temporanea ex articolo 29, comma 9ter, della l.r. 1/2009, nonché, in definitiva, ex articolo 23bis del d.lgs. 165/2001, non sono preposti ai settori ordinari dell'attività amministrativa, bensì sono dedicati ai richiamati progetti speciali. Infine, la Corte conferma che, ben potendo altre amministrazioni dettare norme simili a quelle impuginate, conformemente alla legislazione statale, non risulta violato l'articolo 3 della Costituzione, in punto "ipotetica disparità di trattamento".